



COMUNE DI GALBIATE

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Allegato alla Deliberazione n°74

Adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2022 in modifica di quanto deliberato dal Consiglio Comunale n. 11 del 24/02/2020 e precedentemente disposto in data 29/01/2015 e 03/05/1999

PREMESSA

Si ritiene opportuno specificare che al servizio di Polizia Mortuaria si riferiscono più figure e più uffici ognuna per i procedimenti di competenza del proprio Settore che intervengono nel macro procedimento della gestione dei “Servizi Cimiteriali”.

Il 02/11/2022 si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato al fine di agevolare la leggibilità dello stesso secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell'ente.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

SOMMARIO

TITOLO I - TRASPORTI FUNEBRI.....	4
CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE	4
ARTICOLO 1. DEFINIZIONE DI TRASPORTO FUNEBRE	4
ARTICOLO 2. ESERCIZIO DEL TRASPORTO FUNEBRE	4
ARTICOLO 3. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO FUNEBRE.....	4
ARTICOLO 4. TRASPORTO DI RESTI MORTALI	5
ARTICOLO 5. TRASPORTO DI URNE CASSETTE RESTI OSSEI	5
CAPO II - AUTORIZZAZIONI E REQUISITI.....	6
ARTICOLO 6. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO FUNEBRE A PAGAMENTO	6
ARTICOLO 7. DOTAZIONE ORGANICA, MEZZI E PERSONALE PER IL TRASPORTO FUNEBRE NELL'AMBITO DEL COMUNE	6
ARTICOLO 8. EFFETTUAZIONE DI FUNERALI.....	6
ARTICOLO 9. AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE FUORI DAL COMUNE.....	6
ARTICOLO 10. AUTOFUNEBRE	7
ARTICOLO 11. MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'	7
CAPO III - TARIFFE E DIRITTI	8
ARTICOLO 12. DIRITTI DI POLIZIA MORTUARIA	8
CAPO IV – CONTROLLI	9
ARTICOLO 13. CONTROLLI COMUNALI SUI TRASPORTI FUNEBRI.....	9
CAPO V – CONSISTENZA, AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE POSTI	10
ARTICOLO 14. AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA	10
ARTICOLO 15. CUSTODIA DEI DOCUMENTI	10
ARTICOLO 16. AMMISSIONE NEI CIMITERI	10
ARTICOLO 17. CIMITERI COMUNALI	10
ARTICOLO 18. SEPOLTURE	10
ARTICOLO 19. ASSEGNAZIONE POSTI	10
CAPO VI – INUMAZIONI.....	12
ARTICOLO 20. LE SEPOLTURE PER INUMAZIONE	12
CAPO VII – TUMULAZIONI.....	13
ARTICOLO 21. TIPOLOGIA E DURATA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI ATTUALI	13
ARTICOLO 22. ATTO DI CONCESSIONE.....	14
ARTICOLO 23. SEPOLTURE NON RISULTANTI DA REGOLARE ATTO DI CONCESSIONE.....	14
ARTICOLO 24. DOVERI DEL CONCESSIONARIO	14
ARTICOLO 25. VOLTURA CONCESSIONE	14
ARTICOLO 26. DECORRENZA DELLA CONCESSIONE.....	14

ARTICOLO 27.	DEPOSITO PROVVISORIO	15
ARTICOLO 28.	RIPARAMETRIZZAZIONE DELLE DURATE CONCESSORIE.....	15
ARTICOLO 29.	VARIAZIONE DELLA DURATA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI PERPETUE.....	16
ARTICOLO 30.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCADENZA DI CONCESSIONE E RINNOVO CONCESSORIO DELL'INTERA AREA O DELL'INTERO MANUFATTO	16
ARTICOLO 31.	RINUNCIA A CONCESSIONI PERPETUE O DI DURATA DI 99 ANNI	17
ARTICOLO 32.	RINUNCIA A CONCESSIONI A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE AD ANNI 99 17	
ARTICOLO 33.	AGEVOLAZIONI PROMOSSE DAL COMUNE	18
ARTICOLO 34.	REVOCA	18
ARTICOLO 35.	DECADENZA ED ESTINZIONE	18
CAPO VIII - TOMBE INDIVIDUALI		20
ARTICOLO 36.	COSTRUZIONI DI TOMBE.....	20
ARTICOLO 37.	SOVRAPPOSIZIONE DI SALME	20
ARTICOLO 38.	AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI	20
ARTICOLO 39.	RESPONSABILITA'	20
ARTICOLO 40.	COSTRUZIONE DEI MONUMENTI DELLE TOMBE CON CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO	21
ARTICOLO 41.	VARIAZIONI AD OPERE ESISTENTI.....	21
ARTICOLO 42.	EPIGRAFI ED ORNAMENTI SULLE TOMBE	21
ARTICOLO 43.	COSTRUZIONE DEI MONUMENTI NEL CIMITERO DI GALBIATE IN COLLINA	22
ARTICOLO 44.	FIORI E PIANTE ORNAMENTALI NEL CIMITERO.....	24
ARTICOLO 45.	MATERIALI ORNAMENTALI	24
ARTICOLO 46.	MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE.....	24
ARTICOLO 47.	ABBANDONO O SCADENZA DI CONCESSIONE – PROPRIETÀ DEI MONUMENTI E CAPPELLE PRIVATE	24
CAPO IX – LOCULI e LOCULI CINERARI/OSSARI		26
ARTICOLO 48.	DISPOSIZIONI GENERALI	26
ARTICOLO 49.	CARATTERISTICHE DEI FERETRI	26
ARTICOLO 50.	SCADENZA CONCESSIONE	26
ARTICOLO 51.	FRONTALINI DEI LOCULI	26
ARTICOLO 52.	SPECIFICA TECNICA PER MONUMENTI E FRONTALINI DEI LOCULI	27
CAPO X - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....		28
ARTICOLO 53.	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	28
ARTICOLO 54.	ESUMAZIONI STRAORDINARIE.....	28
ARTICOLO 55.	DIVIETO DI APPORTARE RIDUZIONI A SALME.....	29
ARTICOLO 56.	CAMBIO DI SEPOLTURA	29

ARTICOLO 57.	SPOSTAMENTI PER INTERVENTI SUL CIMITERO	29
ARTICOLO 58.	RACCOLTA DELLE OSSA.....	29
ARTICOLO 59.	TARIFFE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	29
ARTICOLO 60.	AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE.....	29
ARTICOLO 61.	RIFIUTI CIMITERIALI E OGGETTI DA RECUPERARE.....	30
CAPO XI – AFFIDAMENTO CENERI		31
ARTICOLO 62.	URNE CINERARIE	31
ARTICOLO 63.	AFFIDAMENTO DELLE CENERI	31
ARTICOLO 64.	DISPERSIONE DELLE CENERI	31
CAPO XII - SERVIZI CIMITERIALI		34
ARTICOLO 65.	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE	34
ARTICOLO 66.	PERSONALE CIMITERIALE	34
ARTICOLO 67.	COMPITI DEL PERSONALE CIMITERIALE.....	34
ARTICOLO 68.	TENUTA DEI DOCUMENTI OBBLIGATORI.....	35
ARTICOLO 69.	ORARIO	35
ARTICOLO 70.	DISCIPLINA DELL'INGRESSO.....	35
ARTICOLO 71.	DIVIETI SPECIALI.....	35
ARTICOLO 72.	RITI FUNEBRI	36
ARTICOLO 73.	ACCESSO AL CIMITERO DELLE DITTE PER LAVORAZIONI RICHIESTE DAI CONCESSIONARI.....	36
ARTICOLO 74.	RESPONSABILITÀ.....	37
ARTICOLO 75.	CAUTELE.....	37
ARTICOLO 76.	PAGAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI.....	37
ARTICOLO 77.	DOCUMENTI AGLI ATTI.....	38
CAPO XIV- NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI.....		39
ARTICOLO 78.	EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	39
ARTICOLO 79.	TARIFFE	39
ARTICOLO 80.	NORMA FINALE E DI RINVIO	39

TITOLO I - TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE

ARTICOLO 1. DEFINIZIONE DI TRASPORTO FUNEBRE

1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi il suo recupero ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
2. Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge.
3. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285, dai vigenti regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria.
4. Al trasporto di resti mortali, intesi come esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui alla circolare 31.7.1998 n. 10 del Ministero della Sanità, si applicano le norme di cui all'art.21, non costituendo trasporto di cadavere.

ARTICOLO 2. ESERCIZIO DEL TRASPORTO FUNEBRE

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
2. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato.
4. Per i trasporti di corpi effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ARTICOLO 3. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO FUNEBRE

1. Compete al Sindaco con propria ordinanza o con Delibera di Giunta Comunale disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti al trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a. orari e modalità di svolgimento dei servizi;
 - b. giorni di sospensione dell'attività funebre;
 - c. percorso dei veicoli interessati ai trasporti.
2. Il Comune, in caso si verifichi la necessità, tramite l'ufficio Servizi Sociali richiederà ai soggetti che esercitano l'attività funebre preventivo per le lavorazioni richieste e previa valutazione di migliore offerta economica, richiederà ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare:
 - a. Il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei famigliari;
 - b. Il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 punto a) precedente restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, nonché il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere il rimborso ai famigliari nell'ipotesi di cui al comma 2 punto b) precedente.
4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.
5. I trasferimenti, prima del rito funebre, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

6. Per poter svolgere le esequie del defunto occorre, avvisare il Parroco nel caso di rito religioso, secondo le possibilità concordate con l'Ufficio Cimiteriale che dovrà organizzare le lavorazioni nei cimiteri comunali e precisando che nella stessa giornata non potranno essere consentiti svolgimenti di riti nello stesso orario anche se in parrocchie differenti.
7. Nessuna sosta, salvo casi di forza maggiore può farsi durante il percorso.
8. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione al trasporto, la quale deve essere consegnata al personale addetto ai cimiteri.
9. Ove il corteo funebre, per numero di partecipanti, per percorso seguito o per motivi di ordine pubblico, comportasse prevedibili difficoltà, il Sindaco può stabilire che lo stesso non venga effettuato.
10. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'A.T.S. per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del R.R. n. 6/2004 come modificato dal R.R. 1/2007.
11. Su comunicazione dei servizi sociali potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza. Lo stato di indigenza è definito ai termini del D.Lgs. 31.3.1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.5.2000, n. 130 e loro strumenti attuativi.
12. Con provvedimento motivato del Sindaco potranno altresì essere disposti trasporti funebri gratuiti qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustificino.

ARTICOLO 4. TRASPORTO DI RESTI MORTALI

1. Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dalla circolare 31.7.1998 n. 10 del Ministero della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'auto funebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art.20 del DPR 285/90, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.
2. È comunque da usarsi un carro chiuso tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.

ARTICOLO 5. TRASPORTO DI URNE CASSETTE RESTI OSSEI

Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del DPR 10.9.1990 n. 285, con obbligo di consegna dell'urna o della cassetta al servizio di custodia del cimitero di destinazione.

CAPO II - AUTORIZZAZIONI E REQUISITI

ARTICOLO 6. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO FUNEBRE A PAGAMENTO

Le imprese di onoranze funebri che organizzano ed effettuano trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di questa loro attività devono essere in possesso della licenza per l'attività di Agenzia di affari di cui all'art.115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.

ARTICOLO 7. DOTAZIONE ORGANICA, MEZZI E PERSONALE PER IL TRASPORTO FUNEBRE NELL'AMBITO DEL COMUNE

1. Le imprese che effettuano trasporti funebri a pagamento nell'ambito del territorio comunale devono dimostrare all'Ufficio Servizi Cimiteriali la disponibilità continuativa di una dotazione sufficiente di autofunebri autorizzate e di personale dipendente per assicurare il regolare e decoroso disimpegno del servizio.
2. L'impresa esercente il trasporto funebre a pagamento, può per altro, documentare la possibilità di fare affidamento in maniera continuativa nell'anno sui mezzi di soggetti terzi dotati delle caratteristiche richieste anche con contratto di leasing o noleggio di lunga durata.
3. La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre un carro funebre e adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico delle salme.
4. La dotazione di personale deve essere tale da garantire per ciascun servizio la presenza del personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, in numero da definirsi tramite documento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e sue successive integrazioni e modifiche.
5. Il personale addetto ai trasporti funebri dovrà essere in regola con le norme in materia previdenziale e assicurativa, sia esso dipendente dell'impresa che svolge il servizio o di impresa a ciò commissionata.
6. Tutto il personale adibito al servizio deve indossare, durante lo stesso, divise decorose e deve tenere sempre un contegno corretto e serio, quale si addice all'attività cui è addetto.
7. Il personale per tutta la durata del servizio funebre dovrà coordinarsi con l'operatore comunale o il personale della ditta esternalizzata del servizio ed è tenuto a ottemperare alle disposizioni di questi ultimi.

ARTICOLO 8. EFFETTUAZIONE DI FUNERALI

1. Per l'effettuazione dei funerali l'autofunebre, e relativo personale, dovrà essere a disposizione per tutto il periodo della cerimonia, fino alla consegna della salma al cimitero.
2. I cortei funebri, ove richiesti, devono di regola seguire la via più breve dalla Chiesa al Cimitero previa comunicazione all'Ufficio Comando di Polizia Locale.
3. I cortei funebri non debbono fare altre soste lungo il percorso né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.
4. In casi eccezionali, il Sindaco o un suo delegato può autorizzare il trasporto della salma senza l'uso di autofunebre. È comunque necessaria la presenza di un numero di addetti sufficiente ad assicurare il trasporto a spalla.

ARTICOLO 9. AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE FUORI DAL COMUNE

1. L'autorizzazione al trasporto funebre, approvato con DPR 10.9.1990 n. 285, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile dell'Ufficio Anagrafe all'incaricato del trasporto funebre previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, nonché di quanto disciplinato nel presente regolamento.
2. In particolare, prima del rilascio, il personale dovrà verificare, per ciascun trasporto:

- a. l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
- b. gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
- c. l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre, ove non sia già depositata una tantum.

ARTICOLO 10. AUTOFUNEBRE

1. L'autofunebre utilizzato per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuto idoneo dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. L'autofunebre deve essere dotato di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.
3. L'autofunebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'art.20 del DPR 285/1990.
4. All'interno dell'autofunebre deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali dei competenti servizi di igiene pubblica.

ARTICOLO 11. MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente Servizio dell'A.T.S. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente Servizio dell'A.T.S. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

CAPO III - TARIFFE E DIRITTI

ARTICOLO 12. DIRITTI DI POLIZIA MORTUARIA

1. La giunta comunale stabilisce i diritti di competenza del Comune:
 - per la concessione dei loculi in relazione ai costi di costruzione e di manutenzione in rapporto alla durata e all'andamento dei prezzi in relazione all'acquisto dei terreni e alle opere cimiteriali eseguite;
 - per la concessione delle aree in relazione alla tipologia, alla durata, all'andamento dei prezzi in relazione all'acquisto dei terreni e alle opere cimiteriali eseguite;
 - per la compartecipazione agli oneri amministrativi sostenuti;
 - per l'erogazione dei servizi cimiteriali in relazione ai costi sostenuti.
2. La giunta comunale determina i diritti amministrativi di polizia mortuaria, sulla base dei criteri generali fissati dal consiglio comunale in regolamenti, atti di programmazione economico-finanziaria e in qualsiasi altro atto di indirizzo politico-amministrativo.
3. I diritti amministrativi sono determinati:
 - a. nel momento di predisposizione del bilancio di previsione;
 - b. durante l'esercizio finanziario per nuove o diverse fattispecie applicative.
4. I diritti di cui al presente articolo possono essere aggiornati annualmente da parte della giunta comunale in base alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo (FOI9 prodotto dall'ISTAT nel mese di settembre con arrotondamento per eccesso all'unità di euro).
5. La rideterminazione nei casi di cui al comma 3 può consistere in una rivalutazione complessiva del diritto.
6. Le misure tariffarie dei diritti entrano in vigore come segue:
 - dal 1° gennaio dell'anno successivo al bilancio di previsione nel caso di cui alla lettera a. del comma 3 del presente articolo;
 - dal 1° giorno del mese successivo alla delibera di rideterminazione o in una diversa data indicata nel provvedimento di rideterminazione nei casi di cui alla lettera b. del comma 3 del presente articolo.
7. Le misure tariffarie si applicano agli atti rilasciati e alle operazioni svolte dalle date indicate al comma del presente articolo.
8. Ai sensi dell'art.4 comma 2 del regolamento regionale n° 6/2004 e s.m.i., l'inumazione, la tumulazione, la cremazione di cadaveri, l'esumazione e l'estumulazione sono servizi pubblici onerosi, così come stabilito dalla normativa nazionale vigente e sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione di Giunta Comunale;
9. Sono invece gratuiti, i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - l'inumazione ed esumazione in campo comune, nel solo caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari a seguito di relazione e verifica da parte dall'Ufficio Servizi Sociali (L. 26 del 28.02.2001);
 - la cremazione nei soli casi indicati al punto precedente a seguito di relazione e verifica da parte dall'Ufficio Servizi Sociali;
 - la deposizione delle ossa in ossario comune nel solo caso di salma di persona indigente a seguito di relazione e verifica da parte dall'Ufficio Servizi Sociali;
 - il feretro per i deceduti soli o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo (Regolamento di Regione Lombardia n. 6/2004);
 - il conferimento delle ceneri in cinerario comune nel solo caso di salma di persona indigente a seguito di relazione e verifica da parte dall'Ufficio Servizi Sociali (L. 30 marzo 2001 n. 130);

- l'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 comma 5 del Regolamento Regione Lombardia n. 6/2004.
10. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

CAPO IV – CONTROLLI

ARTICOLO 13. **CONTROLLI COMUNALI SUI TRASPORTI FUNEBRI**

L'amministrazione comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale.

CAPO V – CONSISTENZA, AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE POSTI

ARTICOLO 14. AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

Il personale cimiteriale non può ricevere nel cimitero, per essere inumato o tumulato alcun cadavere, parte di esso od ossa umane o ceneri, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

ARTICOLO 15. CUSTODIA DEI DOCUMENTI

Gli atti di cui al precedente articolo, il verbale di chiusura feretro e l'autorizzazione trasporto mortuario devono essere trattenuti dal personale cimiteriale e consegnati all'Ufficio cimiteriale.

ARTICOLO 16. AMMISSIONE NEI CIMITERI

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione:

- i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano al momento della morte, nel comune di Galbiate la propria residenza o risultavano iscritte all'AIRE del comune stesso;
- i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e deceduti fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura, esistente nel cimitero del Comune stesso.
- i nati morti ed i prodotti abortivi di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990, nonché di cui all'art. 11 commi 1 bis – 1 ter e 1 quater del Regolamento Regionale n. 6/2004;
- i cadaveri, i resti mortali e le ceneri delle persone di culto che abbiano dovuto trasferire la residenza per motivi religiosi;
- È inoltre consentita, compatibilmente con la disponibilità dei posti, l'ammissione dei cadaveri, resti, ceneri delle persone che abbiano avuto in vita la residenza nel Comune di Galbiate per almeno 10 anni consecutivi, oppure di coloro che siano stati coniugi, figli, genitori, nonni di residenti in Galbiate, attualmente in vita o defunti.

ARTICOLO 17. CIMITERI COMUNALI

Il comune provvede all'assegnazione ed al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri comunali:
Cimitero di Galbiate - Cimitero di Bartesate - Cimitero di Sala al Barro - Cimitero di Villa Vergano.

ARTICOLO 18. SEPOLTURE

1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.
2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali a muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli articoli 76 e 77 del citato D.P.R. n.285/90.

ARTICOLO 19. ASSEGNAZIONE POSTI

1. L'assegnazione dei posti in terra, nei campi comuni, nelle tombe in muratura, nei loculi e nei loculi cinerari/ossari al fine della sepoltura per inumazione, tumulazione delle salme, dei resti mortali o delle ceneri

è di competenza dell'Ufficio Cimiteriale che provvederà all'assegnazione sulla scorta delle disponibilità del cimitero, in base al piano di utilizzo dei posti in vigore al momento della richiesta.

2. Nei Cimiteri sono individuati spazi e zone adatte alle seguenti sepolture da destinare a:
 - a. inumazione in campo comune, con durata **decennale**;
 - b. manufatti e aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia e cappelle gentilizie), con durata di **99 anni**;
 - c. sepolture private a tumulazione individuale o plurime (tombe), con durata **trentennale**;
 - d. tumulazioni individuali (loculi o loculi cinerari/ossari), con durata **trentennale**;
 - e. fossa comune ove presente;
 - f. ossario e cinerario comune ove e se realizzato.
3. Chiunque richieda un qualsiasi servizio cimiteriale, concessione, autorizzazione, esumazione ed estumulazione straordinarie, l'apposizione di croci od altri simboli, (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso come autodichiarato al momento di presentazione della domanda di tumulazione, lasciando indenne il Comune e/o il soggetto gestore da qualsiasi contenzioso inerente e conseguente.
4. Ogni richiesta di servizio all'Ufficio avviene tramite la presentazione di specifica istanza.

CAPO VI – INUMAZIONI

ARTICOLO 20. LE SEPOLTURE PER INUMAZIONE

1. Avvengono in campi comuni per una **durata massima di 10 anni** dalla di domanda di inumazione. Il Comune assegna l'area necessaria a chi rappresenta il defunto, rilasciando un "Autorizzazione all'Inumazione" in cui viene indicato l'importo da pagare, che corrisponderà alle spese di seppellimento gravanti sull'Amministrazione Comunale comprensive al titolo autorizzativo.
2. **Le inumazioni in campo comune sono soggette al pagamento di una tariffa prevista dall'Amministrazione Comunale**, salvo i casi previsti dal precedente Art. 19 comma 9.
3. Qualora il suolo delle aree destinate all'inumazione sia, per struttura geologica e mineralogica, sfavorevole al processo di scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:
 - a. **permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere per la durata di ulteriori anni 5 a seguito del pagamento di concessione di rinnovo come regolato dalle tariffe vigenti. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, nè inquinanti il suolo o la falda idrica. In questi casi la salma potrà permanere nella stessa fossa per la durata di ulteriori anni 2.**
 - b. Essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c. Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
4. La posa di monumento, lapide o del solo cordolo con epigrafi, preventivamente autorizzate dall'Ufficio Cimiteriale e la loro manutenzione e conservazione è a carico interamente dei richiedenti la concessione o dei loro aventi causa. Nei campi comuni, se richiesto, è prevista l'illuminazione votiva contattando il gestore del servizio esternalizzato.

CAPO VII – TUMULAZIONI

ARTICOLO 21. TIPOLOGIA E DURATA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI ATTUALI

1. Le concessioni attuali relative alle sepolture sono le seguenti:
 - a. inumazione in campo comune, con durata **decennale**;
 - b. manufatti e aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia e cappelle gentilizie), con durata di **99 anni**;
 - c. sepolture private a tumulazione individuale o plurime (tombe), con durata **trentennale**;
 - d. tumulazioni individuali (loculi o loculi cinerari/ossari), con durata **trentennale**.
2. È consentita la dispersione di ceneri all'interno delle strutture apposite - cinerario comune, giardino delle rimembranze – una volta realizzate.
3. Il Comune assegna il posto necessario a chi rappresenta il defunto, rilasciando un "Autorizzazione alla tumulazione" in cui viene indicato l'importo da pagare, che corrisponderà alle spese di seppellimento gravanti sull'Amministrazione Comunale comprensive di eventuale concessione.
4. Nelle aree concesse potranno essere posizionati uno o più feretri a seconda della fosse presenti già presenti in loco. Le aree devono essere concesse con atto sottoscritto dal concessionario e dal responsabile dell'Ufficio cimiteriale.
5. Nelle aree di nuova definizione potranno essere effettuati massimo due posti salma (un posto e relativa sovrapposizione).
6. Nelle aree, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, previo pagamento del dovuto per le lavorazioni effettuate al fine della relativa tumulazione.
7. I colombari sono destinati alla tumulazione del feretro al quale possono essere aggiunte urne cinerarie e cassette di resti ossei in relazione della capienza del manufatto;
8. Nel caso si autodichiari l'inesistenza di aree e manufatti già concessi a cui si possa provvedere al posizionamento in aggiunta di cassette ossee e si debba effettuare esumazione nel campo comune infanti poiché scaduto il normale periodo di inumazione decennale del defunto, si consente il posizionamento del resto derivante dal campo infanti a cui seguirà l'ingresso di una salma del parente prossimo in loculo;
9. Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato.
10. Nei manufatti (loculi, loculi cinerari/ossari) possono essere collocati, in relazione alla capienza, ulteriori cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, previo pagamento del dovuto per le lavorazioni effettuate al fine della relativa tumulazione.
11. Per poter effettuare la tumulazione il richiedente o concessionario si impegnerà a corrispondere quanto dovuto intesa la concessione come occupazione suolo per la durata trentennale e pagamento del dovuto per le lavorazioni effettuate per il posizionamento.
12. In caso di concessione plurima, cioè con la collocazione di ulteriori manufatti, resta inteso che non verrà effettuato un nuovo contratto ma semplice autorizzazione alla tumulazione che aggiorna lo stato di fatto. Non si dovrà corrispondere ulteriori oneri tariffari concessori ma le sole spese dovute alle lavorazioni effettuate al fine sepoltura e quanto dovuto secondo tariffario vigente per scritturazione di autorizzazione. Resta inteso che la durata del posizionamento in area, loculo, ossario o celletta cineraria sarà dettata dal titolo concessorio iniziale o come riparametrizzato in riferimento all'art. 28;
13. Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia, nelle tombe individuali in muratura, nei colombari dovranno essere conformi a quelle previste da normativa vigente;
14. Secondo quanto stabilito all'art. 29 dal R.R. n. 4 del 14/06/2022 si acconsente, per volontà del defunto e su richiesta degli eredi, alla tumulazione delle ceneri dell'animale d'affezione in cassetta separata nella

stessa area, loculo o loculo cinerario/ossario o tomba di famiglia a seguito di richiesta scritta. In tal caso è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale o iscrizioni particolari in ricordo dello stesso.

ARTICOLO 22. ATTO DI CONCESSIONE

1. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il Concessionario.
2. Prima della stipulazione dell'atto di concessione il Concessionario deve versare la somma richiesta dall'Ufficio Cimitero con atto di "Autorizzazione alla tumulazione" che comprende:
 - l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
 - l'importo di diritti di scritturazione (come regolato dalla Legge 8/6/1962, n. 604, tabella D);
 - l'importo delle lavorazioni effettuate dalla ditta esternalizzata del servizio cimiteriale al fine della tumulazione.

ARTICOLO 23. SEPOLTURE NON RISULTANTI DA REGOLARE ATTO DI CONCESSIONE

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione o che quest'ultimo non sia risultante conforme allo stato di fatto e dei luoghi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.
2. In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia conguagliando eventuale differenza economica dovuta all'ente a seguito di accertamento d'ufficio.
3. Qualora i soggetti indicati non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio posizionando eventuali resti in fossa/ossario/cinerario comune e pertanto l'area/il manufatto tornerà in disponibilità dell'ente. Le spese sostenute verranno richieste ad eventuali famigliari risultanti degli stati di famiglia storici ad eccezione dei casi all'artt. 3 e 59.

ARTICOLO 24. DOVERI DEL CONCESSIONARIO

1. La concessione è subordinata all'accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia Mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni risultanti da apposito contratto e dai progetti se richiesti.
2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.
3. Eventuali danni causati a terzi, saranno a carico dei concessionari.
4. Il concessionario deve rendere disponibile il sepolcro al termine della concessione.

ARTICOLO 25. VOLTURA CONCESSIONE

1. In caso di decesso, volontà o impossibilità effettive di mantenere il titolo concessorio intestato al concessionario nominato nell'atto rilasciato, subentra di fatto l'erede prossimo o delegato che avrà titolo ad adempiere agli obblighi contrattuali.
2. Qualora gli aventi diritto siano più di uno è sufficiente che uno di essi dichiari sotto la sua responsabilità di agire in nome e per conto degli altri sollevando pertanto l'Amministrazione da eventuali contestazioni che possano sorgere tra gli stessi.

ARTICOLO 26. DECORRENZA DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data indicata nell'atto **definita dalla data della domanda di tumulazione.**

2. Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, dovranno provvedere alla richiesta di rinnovo (concedibile una sola volta) o dovranno provvedere ad altra sistemazione dei resti mortali che in difetto saranno collocati in ossario comune o altro luogo nel rispetto del decoro e della dignità del cadavere e dei resti mortali.

ARTICOLO 27. DEPOSITO PROVVISORIO

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno dei loculi ancora disponibili nel cimitero, previo pagamento della cauzione stabilita in tariffa.
2. La concessione provvisoria, è ammessa, nei seguenti casi:
 - a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c. per coloro che devono provvedere ad altre lavorazioni al fine della tumulazione definitiva (esumazioni ed estumulazioni di altri defunti);
 - d. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in mensilità, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mensilità intera.
5. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ufficio Cimiteriale.
6. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione si provvederà d'Ufficio alla richiesta di pagamento tariffa concessoria vigente;
8. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

ARTICOLO 28. RIPARAMETRIZZAZIONE DELLE DURATE CONCESSORIE

1. Come già previsto all'articolo 56 comma 7 del precedente Regolamento di Polizia Mortuaria qualora alla stessa area/manufatto fossero collegate più concessioni aventi durate differenti, al fine di rispettare il principio di unicità del sepolcro, si provvederà alla rettifica del disallineamento delle occupazioni.
2. Al fine di consentire un'unica scadenza dell'area/manufatto, l'Ufficio cimiteriale consentirà la riparametrizzazione della durata di tutte le eventuali concessioni legati ad una sola area o manufatto (come sorta di rinnovo frazionale delle prime scadenze in area o in manufatto) per un periodo variabile tale per cui la data di scadenza della concessione finale coinciderà con la data dell'ultima concessione rilasciata:

es. nel caso di concessione loculo con concessione 50 anni dal secondo semestre 1978 con aggiunta urna cineraria con concessione 30 anni dal primo semestre 2015.

Scadenza feretro secondo semestre 2028 e scadenza urna primo semestre 2045. Si porterà l'intera concessione alla scadenza del 2045 chiedendo del pagamento dovuto secondo il calcolo sotto effettuato:

Differenza in anni della tomba 2045-2029=16

Somma da versare

$$= \frac{\text{costo attuale da tariffario}}{\text{durata attuale da tariffario}} \times \text{differenza anni} = \frac{1.600}{30} \times 16 = 853,33 \text{ €}$$

3. La riparametrizzazione è consentita una sola volta per area o manufatto al fine di rispettare il principio di unicità del sepolcro.
4. La possibilità di riparametrizzazione verrà gestita dall'Ufficio cimiteriale con apposito avviso esposto fuori dal cimitero e massima pubblicazione consentendo ai parenti dei defunti giacenti in area/in manufatto di presentarsi presso gli uffici comunali e provvedere a quanto sopra spiegato.
5. I costi per la riparametrizzazione verranno calcolati come frazioni in anni o semestri della tariffa vigente per le singole concessioni.
6. In caso non ci si effettui la riparametrizzazione, a seguito dell'avviso e pubblicazione della necessità d'Ufficio, la scadenza di tutto quanto presente avverrà con il manufatto principale (area o loculo). Si precisa che allo scadere non sarà consentita eventuale richiesta di rinnovo ma solo nuovo posizionamento delle salme/resti/ceneri. Nel caso si tratti di loculo cinerario-ossario ove non vi è manufatto prevalente tutto il manufatto scadrà di fatto con la prima scadenza temporale presente nel manufatto non consentendo rinnovi ma solo nuovo posizionamento delle urne e/o cassette ossa.
7. Resta in atteso che in caso si applichi quanto previsto al precedente comma 6, sebbene vi sia parziale variazione delle concessioni rilasciate e si renderà libera l'area o il manufatto, non vi sarà restituzione di somme economiche come descritto all'art. 32 del presente regolamento.

ARTICOLO 29. VARIAZIONE DELLA DURATA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI PERPETUE

1. Le sepolture private concesse in perpetuità prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, per mantenere la durata a tempo indeterminato, devono conservare le condizioni originarie a presupposto della concessione, in quanto eventuali mutamenti che attengano alla funzione della concessione o al suo uso, incidono sulla concessione stessa, facendola venir meno (decadenza).
2. I casi in cui la concessione originaria può subire delle modificazioni sono i seguenti:
 - Mutamento del rapporto originario di concessione con aggiunta di altri feretri, cassette o urne (riuso del sepolcro, da intendersi come una sorta di RINUNCIA implicita alla concessione perpetua che si estingue, su richiesta espressa del titolare dei diritti, con conseguente trasformazione della concessione a tempo determinato ed eventuale RIASSEGNAZIONE);
 - Esercizio del diritto d'uso in difformità rispetto alla volontà del concessionario del sepolcro esplicitata nei contratti rilasciati.

ARTICOLO 30. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCADENZA DI CONCESSIONE E RINNOVO CONCESSORIO DELL'INTERA AREA O DELL'INTERO MANUFATTO

1. Le concessioni cimiteriali possono essere rinnovate nei limiti e nelle condizioni stabiliti dal presente articolo.
2. Alla scadenza della concessione, a seguito di comunicazione da parte dell'Ufficio comunale, il concessionario s'impegna a rimuovere eventuali manufatti (monumenti/vegetazione) oltre che ad estumulare le salme, i resti, le ceneri dall'area e provvedendo a ritumarle in altro luogo o in fossa/ossario/cinerario comune.
3. Su richiesta degli interessati è consentito chiedere il rinnovo della concessione per un periodo **di anni 20**, dietro pagamento del canone di concessione regolato da tariffario vigente, concedibile una sola volta e compatibilmente agli spazi disponibili cimiteriali.
4. In caso di mancato adempimento di estumulazione o mancata accettazione di rinnovo l'amministrazione comunale potrà provvedere d'Ufficio alla liberazione dell'area o del manufatto posizionando eventuali resti in fossa/ossario/cinerario comune e rimuovendo e smaltendo eventuali manufatti presenti restando sollevati da ogni responsabilità in merito. Le spese sostenute verranno richieste ad eventuali famigliari risultanti degli stati di famiglia storici ad eccezione dei casi all'artt. 3 e 59.

ARTICOLO 31. RINUNCIA A CONCESSIONI PERPETUE O DI DURATA DI 99 ANNI

1. In caso di concessione **perpetua di area** il comune accetta la rinuncia alla concessione prendendo atto che il concessionario:

- non intende portare a termine l'eventuale costruzione intrapresa;
- libera l'area per spostare i presenti in altro luogo;
- provvede al riuso del sepolcro per il mutamento della concessione rilasciata, con conseguente trasformazione della concessione a tempo determinato e riassegnazione **senza alcun rimborso economico da parte del Comune.**

2. Nel caso in cui l'area sia comunque libera o liberabile da salme, ceneri o resti spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

a) per concessioni della durata di 99 anni:

$$= \frac{1}{198} x \text{€}_{\text{valore attuale area}} x n_{\text{anni non goduti o frazioni} > 6 \text{ mesi}}$$

b) per concessioni perpetue (50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia):

$$= \frac{1}{2} x \text{€}_{\text{valore attuale area}}$$

3. In caso di concessione **perpetua di manufatti (loculi, loculi cinerario/ossari)** il comune accetta la rinuncia a alla concessione prendendo atto che il concessionario:

- libera l'area per spostare i presenti in altro luogo;
- provvede al riuso del sepolcro per il mutamento della concessione rilasciata, con conseguente trasformazione della concessione a tempo determinato e riassegnazione **senza alcun rimborso economico da parte del Comune.**

4. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

5. Nel caso in cui il manufatto sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

a) per concessioni della durata di 99 anni:

$$= \frac{1}{198} x \text{€}_{\text{valore attuale area}} x n_{\text{anni non goduti o frazioni} > 6 \text{ mesi}}$$

b) per concessioni perpetue:

$$= \frac{1}{3} x \text{€}_{\text{valore attuale area}}$$

6. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 32. RINUNCIA A CONCESSIONI A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE AD ANNI 99

1. In caso di concessione a tempo determinato di aree o manufatti (loculi, loculi cinerari/ossari) di durata inferiore a 99 anni, il comune accetta la rinuncia a alla concessione prendendo atto che il concessionario libera l'area o manufatto per spostare i presenti in altro luogo;

2. Per la rinuncia di "N" anni non goduti spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma determinata dalla formula pari a:

$$= \frac{1}{2 x N_{\text{durata di concessione}}} x \text{€}_{\text{valore attuale manufatto}} x n_{\text{anni non goduti o frazioni} > 6 \text{ mesi}}$$

(es. concessione a tempo determinato di 50 anni di durata di un loculo concesso nel febbraio 1985)

$$\begin{aligned} N_{durata\ di\ concessione} &= 50 \\ \text{€}_{valore\ attuale\ manufatto} &= 1.600,00 \\ n_{anni\ non\ goduti\ o\ frazioni > 6\ mesi} &= 2022 - 1986 + 1_{frazione\ 1985\ non\ goduto} = 37 \\ &= \frac{1}{2 \times 50} \times 1600,00 \times 37 = 592 \text{ €} \end{aligned}$$

1. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 33. AGEVOLAZIONI PROMOSSE DAL COMUNE

1. Al fine di ristabilire un corretto equilibrio nelle disponibilità dei vari cimiteri, il Comune promuove iniziative volte a favorire l'estinzione o la trasformazione delle concessioni a tempo perpetuo rilasciate entro la data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975.
2. Nel caso di cui al comma precedente gli unici oneri a carico degli aventi titolo sono le marche bollate.

ARTICOLO 34. REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico (esempio ampliamento o modificazione topografica del cimitero), o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere verrà revocata dall'Ufficio Cimitero, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso ove possibile agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 50 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o in nuovo cimitero in zona o in costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo pretorio on-line per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 35. DECADENZA ED ESTINZIONE

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 gg dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, o morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura di cui all'artt. 24 e 46;**
 - f) quando in caso di richiesta di presentazione o contatto presso gli uffici comunali nessuno degli eredi o parenti si presenti e pertanto la concessione si definisce dormiente;**
 - g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo oppure provvedendo alla relativa pubblicazione all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

4. Il responsabile dell'Ufficio Cimiteriale disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
5. A seguito della decadenza della concessione il manufatto torna di proprietà dell'ente.
6. Le concessioni si estinguono:
 - a) Alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
 - b) Con la eventuale soppressione del cimitero;
 - c) **Con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto che non abbia effettuato eventuale voltura di cui all'art. 25;**
7. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
8. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, il Comune provvederà d'Ufficio alla liberazione dell'area o del manufatto posizionando eventuali resti in fossa/ossario/cinerario comune e rimuovendo e smaltendo eventuali manufatti presenti restando sollevati da ogni responsabilità in merito. Le spese sostenute verranno richieste ad eventuali familiari risultanti degli stati di famiglia storici ad eccezione dei casi all'artt. 3 e 59.

CAPO VIII - TOMBE INDIVIDUALI

ARTICOLO 36. COSTRUZIONI DI TOMBE

La costruzione della tomba in muratura viene eseguita a cura del Comune secondo le misure stabilite dalla legge e previo pagamento da parte del richiedente del relativo importo previsto in tariffa.

ARTICOLO 37. SOVRAPPOSIZIONE DI SALME

1. Nelle aree in cui è ammessa la tumulazione di più salme deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
2. Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa vigente.
3. Le concessioni in sovrapposizione, e aggiunte di cassette ossari ed urne cinerarie, che verranno effettuate nel tempo della durata della concessione, scadranno contemporaneamente alla primitiva concessione o a seguito della riparametrizzazione secondo l'art.28.

ARTICOLO 38. AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di costruzione di Cappelle Funerarie devono ottenere l'autorizzazione ex D.Lgs 42/2004 ed il permesso di costruire, dal competente Organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia se costituita, osservate le disposizioni di cui alle normative nazionali e regionali in materia cimiteriale e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero dei livelli dei loculi sia interrati che fuori terra seguendo quanto consentito dalla normativa vigente, NTA e regolamenti igienico sanitari. In ogni caso non potrà determinare in ogni caso un'altezza di gronda superiore a quella esistente nei singoli cimiteri.
3. È fatto divieto mettere a dimora nell'area concessa essenze arboree e/o arbustive che possono creare pregiudizi ai sepolcri interrati.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Qualsiasi tipo di sepoltura non deve avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale devono essere ogni qual volta autorizzate dall'Ufficio competente che potrà richiedere il parere della Commissione Comunale per il Paesaggio.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata dai soggetti a cui il presente articolo affida la responsabilità secondo il tipo di autorizzazione.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori; l'istanza per la costruzione della cappella funeraria dovrà pervenire **entro un anno dalla sottoscrizione della concessione**.

ARTICOLO 39. RESPONSABILITA'

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ARTICOLO 40. COSTRUZIONE DEI MONUMENTI DELLE TOMBE CON CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO

1. Sulle aree concesse possono essere posti monumenti secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dall'Ufficio Cimiteriali a seguito di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla posa monumento. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il bozzetto quotato del manufatto da installare, in marca da bollo, della lapide e delle opere da realizzare. Nessun lavoro può essere iniziato nei cimiteri e nessun monumento, segno funerario, materiale da costruzione potrà essere introdotto senza regolare autorizzazione del competente ufficio.
2. Le misure dei monumenti sono attualmente fissate in 200cm x 80cm, con altezza massima di m 1,40 per tutti i cimiteri, anche per sostituzione di monumenti già esistenti.
3. Deroga alle dimensioni prestabilite possono essere concesse solo per esigenze tecniche motivate sull'istanza di domanda posa monumento.
4. Nelle costruzioni dei monumenti in genere dovranno seguirsi le seguenti norme generali:
 - a. tutti i monumenti dovranno poggiare su solido fondamento di buona muratura;
 - b. il massimo spiccato dei piani orizzontali non potrà in ogni caso eccedere i cm 20 riferiti al piano campagna;
 - c. il terreno di fondazione dovrà essere convenientemente consolidato.
5. L'altezza massima consentita per i monumenti è di mt 1,40 misurata sopra piano campagna.
6. **Per la posa del monumento si dovrà potrà attendere di essere in possesso della concessione o autorizzazione alla tumulazione e dovrà essere messo in opera non oltre il periodo di un anno al fine di permettere il conveniente assestamento del terreno.**
7. Di regola, ogni area deve essere delimitata e identificabile con targa posata in opera riportante almeno nome e cognome del defunto e data di morte.
8. Tutti i monumenti saranno eseguiti in pietra, granito, marmo con esclusione, del ceppo, delle arenarie, delle puddinghe, dei calcari teneri e della finta pietra.

ARTICOLO 41. VARIAZIONI AD OPERE ESISTENTI

I monumenti, le lapidi, i segni funerari in genere e le epigrafi non potranno subire varianti rispetto ai progetti approvati, senza preventiva regolare autorizzazione in caso di rifacimento o manutenzione straordinaria del monumento o nulla osta in caso di manutenzione ordinaria.

ARTICOLO 42. EPIGRAFI ED ORNAMENTI SULLE TOMBE




1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, simboli secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dall'Ufficio Cimiteriali a seguito di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla posa monumento. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi, in marca da bollo, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere da realizzare.
2. Nessun lavoro può essere iniziato nei cimiteri e nessun monumento, segno funerario, materiale da costruzione potrà essere introdotto senza regolare autorizzazione del competente ufficio.
3. Le epigrafi sui monumenti non potranno essere dipinte o verniciate ma incise, quelle sulle lastre di ossario e colombari saranno del tipo indicato dall'Ufficio Cimiteri.
4. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dall'Ufficio Cimiteri tramite un semplice nulla osta a seguito di richiesta delle lavorazioni da eseguire e della descrizione delle stesse.
5. In attesa dell'erezione del monumento funerario, è permesso porre sulle sepolture un segno provvisorio di riverenza o di distinzione della sepoltura e una targhetta con il nome e cognome del defunto.
6. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, fatta eccezione ove occorre, dei nomi di persona e di località; sono permesse citazioni in altre lingue.
7. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti segnalate al fine di nulla osta all'esecuzione autorizzate.
8. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura, o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
10. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo;
11. Si consente il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite (m 1,40) o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
12. Salvo casi eccezionali, sarà vietato nei giorni festivi eseguire dei lavori di costruzione o restauro delle tombe.
13. Dal 29 ottobre al 04 novembre è vietata l'introduzione nei cimiteri dei monumenti e di materiali da costruzione.

ARTICOLO 43. COSTRUZIONE DEI MONUMENTI NEL CIMITERO DI GALBIATE IN COLLINA

1. Nel cimitero sulla collina, per salvaguardare l'ambiente, occorre rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a. Ogni gruppo di sei tombe è divisa da area a verde, in genere costituita da essenze sempreverdi e di facile potatura (es. bosso), ogni tomba dovrà essere separata da una lastra con larghezza massima 25 cm costituito da granito.
 - b. Sul perimetro della tomba non è consentito nessun tipo di piantumazione, ma la sola collocazione di vasi di fiori e di sempreverdi avendo cura però che non invadano le tombe o i passaggi attigui;
 - c. Il piano intorno alla lapide è costituito da ghiaietto di colore grigio verde. Lo stesso dovrà essere curato e posato dal gestore del servizio per conto dell'amministrazione comunale o tramite suo incaricato;
 - d. La lapide deve essere collocata in orizzontale con dimensioni di 50 cm x 100 cm, la lastra dovrà essere posta in orizzontale o in alternativa con inclinazione partendo da un'altezza massima sul fronte di cm 12 ad un'altezza massima sul retro di cm 15, il bordo perimetrale deve essere chiuso. La lastra orizzontale potrà sporgere dalle spalle laterali per un massimo di cm 2;
 - e. Può inoltre essere collocata, al centro dietro la lastra una croce fissata nel terreno, con altezza massima di 90 cm dal livello del terreno e comunque l'altezza misurata dal filo superiore della lastra non potrà essere maggiore di cm 70. La croce dovrà avere una larghezza di 17 cm, con uno spessore di 6 cm. La larghezza massima delle braccia della croce non dovrà essere superiore a 50 cm totali;
 - f. Il marmo potrà essere lucido o grezzo di colore grigio, sono ammesse solo le differenti tonalità di grigio;
 - g. Il portafiori e il portalampane saranno interrati, dovranno essere dello stesso tipo di marmo della lapide e della croce e potranno essere arricchite con particolari in bronzo; dovranno essere inoltre collocati ai piedi della tomba entro 30 cm dal margine esterno. Il vaso dovrà essere collocato a destra e la lampada votiva a sinistra;
 - h. È consentito inoltre collocare una base da cm 50x50 ed altezza di 4 cm, quale prolungamento del tombale stesso, completo di incasso nel quale verranno collocati un portafiori e un portalampane con possibilità di creare un secondo incasso (dimensioni massime cm 20x40), al fine di piantumare piccoli fiori stagionali. Il marmo dovrà essere dello stesso tipo del marmo della lapide e della croce, il vaso dovrà essere collocato a destra ed il portalampane a sinistra.
 - i. È consentito in alternativa al prolungamento del comma precedente mettere in opera un cordolo da cm 5, dimensioni in perimetro cm 50x50 h 4 cm nel quale piantumare fiori di stagione, prato verde o piccoli sempreverdi da mantenere in stato decoroso, e collocare vaso o portalampane;
 - j. È consentito incidere o collocare, esclusivamente sulla lastra orizzontale, un'effigie di carattere religioso, con dimensioni massime di 13x24 il materiale da utilizzare dovrà essere il marmo oppure il bronzo. È inoltre consentito incidere sulla lastra una croce bocciardata delle dimensioni massime di cm 50x50. Altre eventuali lavorazioni dovranno essere bocciardate, dimensioni massime 50x50;
 - k. Non è possibile collocare statue di nessun genere;
 - l. Le epigrafi sono regolamentate come al precedente art. 42 del presente Regolamento;
 - m. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili, e l'impiego quali portafiori, di barattoli di recupero;
 - n. Si consente la collocazione di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la conservazione nel tempo.

2. È fatto divieto di eseguire opere difformi da quanto previsto nel presente articolo. Nel caso di inosservanza, il concessionario verrà invitato a ripristinare lo stato di fatto.
3. L'Amministrazione invita il concessionario al ripristino da effettuarsi entro 1 (uno) mese dal ricevimento della stessa. Trascorso inutilmente tale termine si procederà d'ufficio ai ripristini eventuali e con addebito delle spese a carico dell'inadempiente.



ARTICOLO 44. FIORI E PIANTE ORNAMENTALI NEL CIMITERO

1. Nei campi comuni non è consentito alcuna piantumazione, l'area dovrà essere mantenuta a prato.
2. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere riposti negli appositi vasi installati sulle tombe e sulle lapidi.
3. È fatto obbligo a parenti e affini del defunto, lo svuotamento periodico dei vari contenitori dell'acqua, dei fiori e delle piante, per evitare il ristagno dell'acqua.
4. Gli ornamenti di fiori freschi avvizziti dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, potranno essere rimossi dagli incaricati del Comune o dai gestori del servizio cimiteriale.
5. In tutti i cimiteri, avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe infestanti a cura degli addetti comunale o di ditte incaricate e delegate dal comune stesso.

ARTICOLO 45. MATERIALI ORNAMENTALI

1. L'incaricato comunale o il gestore cimiteriale avrà facoltà di rimuovere dall'area calpestabile i vasi di fiori, le piante e gli oggetti di vario genere, in quanto sono da ritenersi pericolosi per l'incolumità delle persone.
2. Potranno essere tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., non autorizzati o indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate;
3. Si dispone il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che invadano altre tombe o vialetti, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
4. I provvedimenti d'ufficio di cui ai precedenti commi verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, pubblicata sul sito istituzionale e affissa per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

ARTICOLO 46. MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. I concessionari ed i loro successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere, che il Comune ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia delle opere stesse.
3. Risultando lo stato di abbandono o di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza.
4. Nelle sepolture private costruite dal Comune (es. cappelle) il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione:
 - a. delle parti decorative costruite o installate;
 - b. di eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari stessi;
 - c. dell'ordinaria pulizia

ARTICOLO 47. ABBANDONO O SCADENZA DI CONCESSIONE – PROPRIETÀ DEI MONUMENTI E CAPPELLE PRIVATE

1. Allo scadere della concessione del diritto di superficie per le Cappelle o comunque, in caso di abbandono o rinuncia, o di decadenza della concessione stessa, da parte del concessionario della Cappella, sarà facoltà del Comune chiedere l'abbattimento della Cappella ovvero subentrare nella disponibilità della medesima, senza alcun obbligo di indennizzo o rimborso.
2. Quando una tomba venga abbandonata per lo spirare del termine della concessione ed in ogni altro caso, tutto indistintamente ciò che è posto sulla tomba stessa passerà nella disponibilità del Comune.

3. È ammesso, nell'ambito dello stesso cimitero il posizionamento sulla tomba di un parente o affine di un monumento o altro segno funebre posto su altra una tomba già in stato di abbandono o con concessione scaduta.
4. Tutto ciò che cade in proprietà del Comune in base al presente articolo, andrà distrutto quando non possa servire alle costruzioni, abbellimenti o riparazioni dei Cimiteri.
5. Eventuali opere di pregio artistico o storico assai rilevanti, a giudizio di apposita commissione, saranno conservate dal Comune, nei Civici Musei o in altro luogo deputato idoneo allo scopo.

CAPO IX – LOCULI e LOCULI CINERARI/OSSARI

ARTICOLO 48. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Comune provvede alla costruzione di colombari per la tumulazione di cadaveri nel numero che di volta in volta, a suo esclusivo diritto, si dimostrerà necessario per il buon funzionamento del cimitero.
2. I colombari vengono concessi completi di lastra di chiusura in marmo. Nel caso di subentro a posto già utilizzato in precedenza e dovesse essere presente una lastra di chiusura danneggiata o ammalorata si provvederà alla sostituzione.
3. Sono a carico del concessionario le iscrizioni che egli riterrà di far apporre sulla lastra, previa approvazione delle stesse da parte dell'Amministrazione.
4. È obbligatoria l'iscrizione almeno del nome, cognome e della data di morte della persona alla quale la salma, i resti o le ceneri appartengono.
5. I loculi cinerari/ossari raccolgono in apposite cassette i resti di cadaveri esumati o estumulati da qualsiasi sepoltura o a seguito di cremazione.
6. Ogni cassetta deve contenere per legge i resti di una sola persona.

ARTICOLO 49. CARATTERISTICHE DEI FERETRI


1. Per la tumulazione nei colombari è prescritta la doppia cassa, entrambe con le caratteristiche e i requisiti di cui agli art. 30 e 31 del D.P.R. n. 285/90.
2. È ammesso all'atto della tumulazione del feretro nel colombario, o consecutivamente, anche il collocamento di cassetine con i resti di salme di parenti sempre che lo spazio del loculo lo consenta.
3. È ammissibile la tumulazione consecutiva previo pagamento della tariffa vigente di aggiornamento/rettifica della concessione precedentemente rilasciata.

ARTICOLO 50. SCADENZA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della concessione il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti in fossa comune o ossario comune se realizzato.
2. È data facoltà agli eredi di collocare i resti mortali in appositi loculi cinerari/ossari a pagamento.


ARTICOLO 51. FRONTALINI DEI LOCULI

I frontalini dei loculi dovranno di norma rispettare le caratteristiche dimensionali riportate nello schema sottostante. Lo stesso schema potrà essere esempio per i frontalini dei loculi cinerari/ossari.



ARTICOLO 52. SPECIFICA TECNICA PER MONUMENTI E FRONTALINI DEI LOCULI

1. Epitaffi sulle lapidi devono essere obbligatoriamente indicati:
 - il cognome e nome del defunto risultanti dall'atto di morte;
 - la data di nascita e di morte del defunto per esteso.
2. Epitaffi su tutti i loculi le epigrafi dovranno riportare quanto indicate al precedente comma ed essere incise e di colore dorato nel caso della cappella 17[^].
3. È consentita l'applicazione di accessori, saldamente ancorati alle lapidi e non asportabili.
4. Per tutti i loculi i portalampada dovranno essere collocati a sinistra, i portafiori dovranno essere collocati a destra e il portaritratti sempre sul lato sinistro in alto.
5. **Solo per la cappella 17[^] il portavaso, portalampada e portafoto devono essere obbligatoriamente in bronzo smaltato effetto marmo di colore chiaro, tendente al bianco ed avere le medesime caratteristiche della foto allegata per dimensioni e stile;**



6. Per tutti i loculi della 17[^] cappella sono consentiti eventuali epitaffi (requiem - riposa in pace) da incidere con il medesimo stile e carattere in posizione centrale e inferiore (tra portalampada e portavaso), in alto a destra è possibile collocare un' effigie religiosa o generica in bronzo, marmo o mediante incisione ;
7. Le lapidi non possono essere lavorate all'interno del cimitero, ma dovranno essere introdotte completamente finite e pronte per il montaggio, a cura e spese dell'utente tramite impresa;
8. Qualora si riscontrassero delle incongruenze nella lapide, rispetto all'autorizzazione e alle indicazioni rilasciate, si inviteranno i concessionari a rimuoverla la stessa a proprie spese.

CAPO X - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 53. ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le ordinarie si eseguono:
 - a. **decorso un decennio dal seppellimento per inumazione** come fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali;
 - b. **allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.**
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno possibilmente nelle prime ore del mattino.
4. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento dell'apertura della fossa e feretro.
5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, l'Ufficio Cimitero può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. Sempre a richiesta degli interessati, il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30/10/2003).

ARTICOLO 54. ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a. **su ordine dell'autorità giudiziaria;**
 - b. a richiesta dei famigliari interessati, **laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni.**
2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'Ufficio Cimiteriale.
3. Le spese inerenti alle esumazioni straordinarie sono a totale carico del privato o dell'Ente che ordina l'esumazione.
4. L'esumazione sarà di regola effettuata nelle prime ore del mattino, nelle ore serali o su accordo con il gestore del Cimitero, assicurando che nel contempo siano pronti i necessari feretri per il trasferimento delle salme.
5. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quanto trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi **due anni dalla morte e il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ATS dichiarerà che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.**
6. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del Comune o del gestore del Cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune, ed eventualmente di un rappresentante dei parenti. La presenza di personale dell'A.T.S. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
7. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del personale dell'A.T.S.
8. Le spese inerenti alle esumazioni straordinarie sono a totale carico del privato o dell'Ente che ordina l'esumazione.

ARTICOLO 55. DIVIETO DI APPORTARE RIDUZIONI A SALME

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate o inumate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo o in terra, al momento della tumulazione o della inumazione.
2. Il personale cimiteriale è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del C.P.

ARTICOLO 56. CAMBIO DI SEPOLTURA

1. Il cambio di sepoltura può essere autorizzato, previo accertamento delle opportune esumazioni ed esumazioni, nei periodi consentiti e previa autorizzazione dell'ente quando ciò venga richiesto per collocare in un'unica area o in un loculo la salma di parenti (ricongiungimento).
2. In tutti i casi, le spese relative al cambio di sepoltura o alla traslazione della salma sono sempre a carico del richiedente.
3. In caso di ricongiungimento valgono le disposizioni di cui all'art. 37 comma 3 e 49 commi 2 e 3.

ARTICOLO 57. SPOSTAMENTI PER INTERVENTI SUL CIMITERO

1. Il Comune in caso di necessità di interventi modificativi nel Cimitero, potrà spostare quelle tombe che a giudizio dell'Amministrazione impediscano l'intervento programmato.
2. In tale caso le relative spese di cambio di sepoltura saranno a totale carico del Comune e la durata della concessione rimarrà invariata, con scadenza a partire dalla data del rilascio originario.

ARTICOLO 58. RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle esumazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovranno essere apposte, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

ARTICOLO 59. TARIFFE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Per le esumazioni e le esumazioni di salme per conto di privati interessati saranno richiesti i compensi indicati nella tariffa vigente.
2. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari come specificato precedentemente all'art.12 comma 9.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

ARTICOLO 60. AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. È compito dell'Ufficio Cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle.
2. I programmi sono resi noti alla cittadinanza mediante l'affissione di pubblici manifesti agli ingressi dei cimiteri oltre che all'albo pretorio comunale on-line e sul sito istituzionale per un periodo minimo di 30 (trenta) giorni.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale e all'albo pretorio comunale con congruo anticipo.

4. Alle operazioni di esumazioni dovrà assistere l'incaricato del servizio di custodia che dovrà redigere apposito verbale e annoti qualora si riscontrino situazioni anomale nel quale sarà fatta menzione degli oggetti che eventualmente venissero rinvenuti sulla salma, resti o ceneri.

ARTICOLO 61. RIFIUTI CIMITERIALI E OGGETTI DA RECUPERARE

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia e devono essere eseguite da ditte specializzate ed autorizzate a tali operazioni. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti ed eccezione dell'autorità Giudiziaria.
2. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'Ufficio Cimitero o eventualmente al gestore del Cimitero al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
3. I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatta relazione di consegna sottoscritta.
4. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere custoditi presso i depositi comunali.
5. L'Ufficio Cimitero provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di **6 mesi**. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune o smaltiti.
6. Eventuale ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
7. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

CAPO XI – AFFIDAMENTO CENERI

ARTICOLO 62. URNE CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri vengono raccolte in apposita urna cineraria, che viene sigillata e deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, nonché la data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati, e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, colombaro, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del Servizio Cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario/fossa comune.

ARTICOLO 63. AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare, effettuata presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Galbiate, viene regolamentata con la presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata l'espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal comune o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
 - a. Generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - b. Il luogo di conservazione;
 - c. La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
 - d. La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
3. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
4. Quale luogo di conservazione, definito "colombario" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo.
5. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
6. Per l'affidamento dell'urna cineraria viene corrisposta una quota di diritto fisso regolato dal tariffario vigente

ARTICOLO 64. DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove è avvenuto il decesso, su apposito modulo "allegato 5", approvato con deliberazione della Giunta Regionale 21.1.2005, n.7/20278.

2. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera di cui all'art. 3, della legge 30/3/2001 n.130, nei luoghi a ciò deputati di cui alla lettera c), ad opera dei soggetti di cui alla lettera d) del citato art. 3, della medesima legge. In ossequio alle disposizioni dell'art. 73, della Legge Regionale 30/12/2009, n. 33, dell'art.13 del Regolamento Regionale 09/11/2004 n. 6;
3. Per l'ottenimento dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri il soggetto che può eseguirla deve presentare un'istanza, dichiarando ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:
 - i dati anagrafici, la residenza del richiedente ed il titolo alla dispersione;
 - i dati anagrafici del defunto;
 - il luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;Alla domanda devono essere allegati:
 - a. Il documento comprovante l'espressa volontà del defunto stesso in originale o copia conforme, ai sensi della Legge regionale n.4/2019, la volontà può essere espressa anche in forma orale;
 - b. una copia dell'autorizzazione alla dispersione è conservata presso il Comune in cui è avvenuto il decesso che autorizza la dispersione, e costituisce il documento che accompagnerà le ceneri.
 - c. l'autorizzazione, in originale, del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri con dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro;
 - d. la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla dispersione, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica sicurezza;
 - e. nulla osta del Comune di dispersione se diverso da quello di decesso acquisito d'ufficio.
4. Successivamente il soggetto di cui al comma 10 dovrà produrre al Comune interessato dalla dispersione delle ceneri una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 contenente l'indicazione del giorno e del luogo di dispersione delle ceneri e la conformità alle norme vigenti.
5. La dispersione potrà avvenire nei seguenti modi:
 - in cimitero in luogo appositamente individuato, denominato "Giardino delle Rimembranze", che, a norma dell'art.10 del già citato Regolamento Regionale n.6/2004, dovrà essere presente in almeno uno dei cimiteri esistenti nel territorio comunale. Viene individuato, a questo proposito dall'Amministrazione Comunale, il cimitero sito in Galbiate. La dispersione avviene mediante interrimento ed è vietata l'aspersione superficiale.
 - In natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, come dettagliatamente indicato all'art. 4 L.R. 24/2007 purché in orari diurni e con le seguenti modalità:
 - a. In aree pubbliche, lontano dai centri abitati ed a una distanza di almeno duecento metri da nuclei abitativi; in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri o insediamenti abitativi in luoghi non frequentati da turisti; in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale, in assenza di specifica indicazione da parte del defunto.
 - b. In aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. È fatto divieto ai proprietari di aree private di recepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
 - c. Nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti, purché la dispersione avvenga nei tratti liberi da natanti e da manufatti. Non può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, anche nel caso in cui l'urna sia di materiale rapidamente biodegradabile. Nel caso di dispersione nei mari si provvederà al trasporto a destinazione voluta e si applicherà quanto consentito nei luoghi definiti dal comune di destinazione.
 - d. È consentita la dispersione in area (al vento).
6. Ove il defunto abbia disposto per la dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o in difetto dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze quando realizzato.

7. La dispersione potrà essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal citato art.3 - Legge 130/2001.
8. L'urna quando il suo contenuto è stato completamente sparso rientra nella piena disponibilità degli aventi titolo.
9. Sono eseguite a titolo oneroso secondo il Tariffario, le seguenti operazioni:
 - dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei famigliari per espressa volontà del defunto;
 - dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all'art. 3 comma d della L. 130/2001. In mancanza dei soggetti di cui sopra provvede alla dispersione l'operatore cimiteriale.

CAPO XII - SERVIZI CIMITERIALI

ARTICOLO 65. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

1. L'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco.
2. L'Ufficiale di Stato Civile in Ufficio Anagrafe vigila e controlla gli aspetti relativi al trasposto ed affidamento ceneri.
3. L'Ufficio Servizi Sociali verificherà e si occuperà delle valutazioni di competenza solo nei casi in cui si verifiche indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei famigliari.
4. Gli aspetti di accesso, attribuzione spazi e richieste riferite al miglioramento dei servizi cimiteriali sono delegati dal Sindaco all'Ufficio Tecnico compresi i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
5. All'area Urbanistica dell'Ufficio Tecnico compete l'aggiornamento del Piano regolatore cimiteriale.
6. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e dei manufatti pubblici è delegata all'Ufficio Lavori Pubblici.
7. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale per la parte sanitaria il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'A.T.S.

ARTICOLO 66. PERSONALE CIMITERIALE

Il personale addetto alle lavorazioni presso i Cimiteri, che sia dipendente diretto dell'Amministrazione Comunale o alle dipendenze del servizio esternalizzato del gestore affidatario d'appalto, prende accordi per le lavorazioni con l'Ufficio Tecnico- servizio Cimiteriale.

ARTICOLO 67. COMPITI DEL PERSONALE CIMITERIALE

1. Il personale addetto ai Cimiteri è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal D.P.R. 10.9.90, n. 285, nonché del presente Regolamento comunale.
2. Il personale cimiteriale deve soprattutto:
 - a. esercitare durante l'orario di apertura al pubblico una assidua vigilanza affinché, sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale né a quella privata, nonché curare che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose;
 - b. impedire l'esecuzione dei lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
 - c. segnalare all'Ufficio competente eventuali danni riscontrati alla proprietà Comunale o a quella privata;
 - d. curare la pulizia dei locali del Cimitero nonché dei viali e degli spazi fra le tombe;
 - e. provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;
 - f. eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.
 - g. ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
 - h. assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali;
 - i. provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario / fossa comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, a collocare i resti mortali nell'apposita urna, ponendola nella cella-ossario;
 - j. consegnare all'Ufficio comunale gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

ARTICOLO 68. TENUTA DEI DOCUMENTI OBBLIGATORI

1. I documenti cimiteriali sono documenti amministrativi che il DPR 445/2000 qualifica come ogni rappresentazione del contenuto di atti delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Rientrano tra questi ad esempio verbali di ricevimento salma, avvenuta cremazione, consegna ceneri, documento di autorizzazione alla cremazione rilasciato dallo Stato civile comunale. L'art. 52, comma 2 D.P.R. 285/90, prevede che il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritiri e conservi presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero e che la trascriva sui registri cimiteriali.
2. Il personale cimiteriale, per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 7. Gli stessi dovranno pervenire in ufficio per essere tenuti, agli atti.

ARTICOLO 69. ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. Di esso verrà affisso avviso all'ingresso di ciascun cimitero.
2. **Fino a nuova disposizione con ordinanza sindacale è disposta l'apertura al pubblico dei cimiteri comunali nei seguenti orari:**
ORARIO INVERNALE (dal 1^a novembre al 31^a marzo) dalle ore 7.30 alle ore 18.00;
ORARIO ESTIVO (dal 1^a aprile al 31^a ottobre) dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
3. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. All'ora di chiusura tutte le persone che si trovano nel cimitero dovranno uscire; dopo tale ora il cimitero verrà chiuso e nessuno potrà più entrare all'infuori del personale addetto o degli agenti delle forze dell'ordine.
4. L'avviso di chiusura è dato a mezzo di segnale acustico, 10 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 70. DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi o con i mezzi di deambulazione usati quotidianamente.
2. È vietato l'ingresso:
 - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, fatta eccezione per i cani salvavita muniti di apposita pettorina e certificazione (ipovedenti, diabetici....);
 - b. alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il luogo;
 - c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

ARTICOLO 71. DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - assistere alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
 - qualsiasi attività commerciale o di promozione;
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo casi non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale presente invitato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, segnalato agli agenti della forza pubblica.

ARTICOLO 72. RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Servizio Polizia Locale.

ARTICOLO 73. ACCESSO AL CIMITERO DELLE DITTE PER LAVORAZIONI RICHIESTE DAI CONCESSIONARI

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, le cui lavorazioni implicano sostanziali modifiche o nuovi posizionamenti di monumenti, lapidi, ecc., le ditte esecutrici delle lavorazioni dovranno preventivamente inoltrare domanda di 'autorizzazione per posa monumento funebre', in conformità al piano regolatore cimiteriale, alle norme tecniche di attuazione del regolamento comunale di polizia mortuaria e alle specifiche tecniche approvate con deliberazione della giunta comunale n 69 del 27/04/2015, tramite la modulistica presente sul sito istituzionale.
3. Per effettuare le lavorazioni verrà rilasciato atto autorizzativo dall'ufficio cimiteriale.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà che la ditta delegata alle lavorazioni provveda ad inoltrare comunicazione all'ufficio cimiteriale ed eventualmente alla ditta affidataria del servizio di gestione cimiteriale, indicando:
 - tipologia di lavorazione;
 - in quale cimitero del territorio comunale e indicativamente dove dovrà essere effettuata;
 - riferimento del/i defunto/i dove verrà effettuata la lavorazione;
 - giorno della lavorazione e possibilmente se mattina o pomeriggio.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese, o quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve mantenere un comportamento consono alla natura del luogo, ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 74. RESPONSABILITÀ

1. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio e per i danni arrecati con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 75. CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, ecc.) o una concessione, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati come dichiarato nel modello di richiesta di tumulazione, inumazione, estumulazione ed esumazione.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, passata in giudicato.

ARTICOLO 76. PAGAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

1. Le spese dovute verranno rendicontate ai richiedenti contestualmente all'autorizzazione alla tumulazione dall'Ufficio Cimiteriale, in base alle tariffe vigenti, entro il mese successivo alle operazioni a cui si riferiscono.
2. Le stesse dovranno essere effettuate tramite bonifico bancario in Tesoreria Comunale oppure tramite sistema PagoPa. Qualora non fosse possibile provvedere al pagamento delle spese cimiteriali mediante strumentazione informatica, si dovrà effettuare il pagamento recandosi agli sportelli bancari.
3. L'ufficio provvederà nel caso dei morosi a solleciti della quota dovuta.
4. **Si fa presente che non ricevendo conferma del pagamento entro il termine di sei mesi dalla richiesta del primo termine stabilito (in caso di rateizzazione del pagamento autorizzato dall'ufficio a seguito di idonea richiesta) dalla notifica della comunicazione di ultimo sollecito effettuata dall'Ufficio Cimiteriale si provvederà d'ufficio con la riscossione coattiva del complessivo credito provvedendo alla comunicazione formale all'Agenzia delle entrate-Riscossione di competenza o ad eventuale servizio di riscossione appaltato.**

Le salme, i resti o le ceneri eventualmente già tumulate potranno essere estumulate d'ufficio ed inumate in campo comune, in attesa della normale mineralizzazione della salma, oppure disperse in fossa-ossario comune;

5. I diritti di segreteria, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, non sono dovuti per gli atti del Comune redatti in forma di Scrittura Privata non Autenticata, di contro, la riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria per gli atti del Comune redatti in forma di Atto Pubblico Amministrativo o Scrittura Privata Autenticata.
6. **Gli atti redatti in forma di scrittura Privata non Autenticata, sono soggetti a registrazione** ai sensi dell'art. 2 della Tariffa – Parte II – del testo unico di cui al DPR n. 131 del 26/04/1986 e smi, **solo in caso d'uso**. L'importo di registrazione è calcolato applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo del canone, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione in base alla sopracitata normativa e facendo riferimento altresì agli art. art.2699 e art.2703 del Codice Civile, le concessioni sui beni demaniali sono quindi soggette a registrazione attraverso le seguenti modalità:

- in termine fisso ex art.5 Tariffa, Parte I, di tutti gli atti di concessione quando la base imponibile (canone annuo moltiplicato per la durata della concessione) è pari o superiore a Euro 10.000,00;
 - solo in caso d'uso degli atti di concessione su beni demaniali (e relative cessioni e surrogazioni) con aliquota 2%, quando la base imponibile (canone annuo moltiplicato per la durata della concessione) è inferiore a Euro 10.000,00;
7. Le Concessioni Cimiteriali di valore superiore all'importo di cui al comma precedente, saranno predisposti in forma di Scrittura Privata Autenticata, con le procedure sopra evidenziate che ne conseguono.

ARTICOLO 77. DOCUMENTI AGLI ATTI

1. Tutti gli atti cartacei sono in fase di archiviazione informatica su piattaforma in cloud con un software cimiteriale che consente un rapido aggiornamento ogni qual volta vi sia il bisogno di inserire un nuovo decesso oltre che l'estrazione di tutti i dati richiesti dalle banche dati riferite all'argomento.
2. Il tutto è finalizzato alla dematerializzazione degli archivi consentendo di consultare in tempo utile lo stato aggiornato di ogni singolo cimitero.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che risulta apposto, o verrà apposto, su ogni sepoltura nel cimitero.
4. Per questo motivo, terminata la registrazione di quanto affermato al comma precedente si provvederà ad un riordino fisico in loco della numerazione dei manufatti.

CAPO XIV- NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 78. EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. L'entrata in vigore del presente regolamento avverrà a seguito dell'approvazione di Consiglio Comunale ed applicato su tutti i cimiteri.
3. La riparametrizzazione puntuale di ogni cimitero verrà effettuata solo in seguito sull'effettiva verifica e giacenza dei luoghi e come definita all'art. 28 del presente regolamento.
4. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 79. TARIFFE

I servizi a pagamento così come le loro tariffe sono approvati dalla Giunta Comunale sulla base delle norme vigenti e tenendo conto dei costi effettivi di servizio sostenuti, dei costi di gestione cimiteriale ed eventuale esternalizzazione del servizio di gestione e lavorazione, dei costi di investimento nelle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio.

ARTICOLO 80. NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare a:
 - Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 (Supp. ord. alla G.U. n° 239 del 12 ottobre 1990);
 - Legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. N. 91 del 19 aprile 2001);
 - Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n° 24 (G.U. N. 158 del 8 luglio 1993);
 - Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n° 10 (G.U. n° 192 del 19 agosto 1998);
 - Regolamento regionale n. 6 del 09/11/2004 e s.m.i.;
 - Regolamento Regionale n.33 del 30/12/2009;
 - Regolamento Regionale n.4 del 14/06/2022.
2. Le fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento saranno vagliate dal Sindaco caso per caso e motivate con proprio atto.